



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 24 ottobre 2017
Prot. n. 138/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: DL 16 ottobre 2017, n. 148: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017 è stato pubblicato il Decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”.

Il decreto, mediante i 21 articoli di cui si compone, interviene su una molteplicità di argomenti tra i quali la “*sterilizzazione dell’incremento delle aliquote IVA per l’anno 2018*”, la “*liberalizzazione in materia di collecting diritti d’autore*”, ecc. Tuttavia, senza pretesa di esaustività, se ne portano in evidenza i principali.

Per quanto qui di interesse, si segnala che l’art. 15, “*autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa*”.

Si evidenziano, inoltre, le modiche apportate con l’art. 3 del DL in esame, rubricato “*Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.*”, al co. 1-*bis* dell’art. 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

A tale riguardo deve rammentarsi che l’art. 1, co. 629, lett. b, della Legge di stabilità 2015, ha introdotto nel DPR 26 ottobre 1972 n. 633 l’art. 17-*ter* il quale stabilisce, per talune Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le PP.AA. - ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA - devono versare direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del MEF del 23 gennaio 2015, l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori.

Successivamente, col Decreto del 27 giugno 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - in attuazione a quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017 - l’ambito di applicazione dello *split payment* è stato esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



di tutte le PP.AA. inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, co. 3, della L. 31 dicembre 2009 n. 196, e nei confronti, altresì, delle società controllate, direttamente e indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Ciò premesso, col DL in oggetto, il cit. co. 1-bis dell'art. 17-ter viene completamente sostituito con la previsione in base alla quale il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui sopra si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti (*art. 3, co. 1, DL n. 148/2017*):

1. Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
2. Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
3. Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, 1° co., n. 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
4. Società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, 1° co., del codice civile, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui a pp. 1, 2, 3 e 5;
5. Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui ai pp. 1, 2, 3 e 4;
6. Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, sono stabilite le modalità di attuazione del meccanismo in parola (*art. 3, co. 2, DL n. 148/2017*).

Si precisa, infine, che la novella legislativa ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicherà alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data (*art. 3, co. 3, DL n. 148/2017*).

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.